XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MELONI, LOLLOBRIGIDA, DONZELLI, VARCHI, MASCHIO, ACQUAROLI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volte a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla sottoscrizione di trattati bilaterali per l'esecuzione delle sentenze penali italiane nello Stato d'origine del reo, anche senza il suo consenso

Presentata il 21 novembre 2018

Onorevoli Colleghi! – Con il presente progetto di legge vogliamo contribuire, in maniera concreta e incisiva, a risolvere il drammatico sovraffollamento delle carceri italiane, causa di numerose procedure d'infrazione a livello europeo.

Il presente progetto di legge intende affrontare il problema partendo da una delle conseguenze della globalizzazione: l'interscambio. Nel mondo globale le distanze si sono significativamente accorciate e le barriere sono state abbattute. La criminalità associata all'immigrazione ha ulteriormente incrinato la fiducia dei cittadini nella giustizia italiana, sotto il profilo della certezza del diritto e, ancora di più, della certezza della pena.

Anche se l'Italia, per la sua natura e per la sua posizione nel Mediterraneo, è la nazione dell'accoglienza e dell'ospitalità, occorre ribadire nettamente che lo Stato di diritto è anche e soprattutto costituito da leggi da rispettare, da sentenze da eseguire e, fatalmente, anche da pene da scontare.

XVIII LEGISLATURA A.C. 1388

Con questo progetto di legge vogliamo istituzionalizzare un principio di civiltà giuridica: la centralità delle leggi del Paese ospitante nell'interscambio tra i popoli. Chiunque, regolarmente e nel pieno rispetto delle leggi, venga in Italia, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, e ne violi le leggi rompe il « patto di fiducia » alla base di questo contratto ideale.

Attualmente i costi della delinquenza straniera sono integralmente a carico del contribuente italiano.

Da anni, stabilmente, circa un terzo della popolazione carceraria italiana è costituita da stranieri, con ciò contribuendo significativamente al problema del sovraffollamento carcerario e delle conseguenti sanzioni europee.

Sino ad oggi l'unica risposta è stata quella dei decreti «svuota carceri» o di altri provvedimenti simili, con ciò ulteriormente incrinando la necessaria fiducia del popolo italiano nel sistema giudiziario e carcerario.

È necessario, quindi, intervenire in modo radicale e percorrere strade mai percorse per affrontare l'annoso problema del sovraffollamento carcerario e dei costi patiti dalla collettività per il mantenimento della delinquenza straniera negli istituti penitenziari italiani.

Con il presente progetto di legge vogliamo subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, alla sottoscrizione di appositi trattati o accordi bilaterali con gli Stati d'origine dei richiedenti che prevedano l'esecuzione delle pene inflitte dai giudici italiani nei carceri dei rispettivi Stati d'origine, anche senza il consenso del detenuto.

Il rispetto dello Stato di diritto è assicurato dalla previsione che le sentenze di cui si chiede l'esecuzione nello Stato d'origine siano quelle passate in giudicato, ossia quelle che abbiano già visto l'esperimento di tutte le tutele e le garanzie processuali previste dalla normativa vigente.

Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, presso gli istituti penitenziari italiani sono detenute o ristrette 58.745 persone. La popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, quasi il 34 per cento del totale dei detenuti.

Nel nostro sistema carcerario si contano soggetti provenienti da più di cento Paesi. I più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento).

Il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato, dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in euro 137,02. Pertanto, il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è superiore a euro 900.000.000.

Appare, dunque, opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati e accordi bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei, per consentire il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione delle sentenze penali italiane nel loro Stato d'origine, anche senza il consenso degli stessi detenuti. XVIII LEGISLATURA A.C. 1388

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:
- « 2-quater. Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sono subordinati alla vigenza di trattati o accordi bilaterali tra lo Stato italiano e lo Stato d'origine dello straniero in materia di trasferimento dei detenuti, condannati in Italia con sentenza passata in giudicato, al fine dell'esecuzione delle sentenze penali italiane nello Stato d'origine del reo, anche in mancanza del consenso dell'interessato »;
- 2) al comma 7-ter, dopo le parole: « Nei confronti dello straniero » sono inserite le seguenti: « condannato con sentenza passata in giudicato per la cui esecuzione si applicano le disposizioni previste dai trattati o accordi bilaterali di cui al comma 2-quater o »;

b) all'articolo 9:

- 1) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:
- « 4-ter. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per la cui esecuzione si applicano le disposizioni previste dai trattati o accordi bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2-quater »;
- 2) al comma 10, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
- « *c-bis*) in caso di sentenza passata in giudicato per la cui esecuzione si applicano

XVIII LEGISLATURA A.C. 1388

le disposizioni previste dai trattati o accordi bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2-quater »;

- c) all'articolo 13:
- 1) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
- « *c-bis*) è stato condannato con sentenza passata in giudicato per la cui esecuzione si applicano le disposizioni previste dai trattati o accordi bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2-quater »;
- 2) al comma 4, lettera *a*), le parole: « lettera *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *c*) e *c-bis*) ».



18PDL0038040